



TRIBUNALE DI LARINO
COLLEGIO FALLIMENTI

DECRETO

(Art. 162 l. f.)

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente-relatore ed estensore

Dott.ssa Veronica D'Agnone Giudice

Dott.ssa Tiziana Di Nino Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Premessa.

Prima di descrivere l'iter processuale attraverso cui si è dipanata la presente procedura, occorre dare conto di alcune vicende processuali, puntualmente richiamate dal difensore del ricorrente nel proprio libello introduttivo, utili a delineare la cornice in cui si iscrive la domanda di concordato ed a meglio tratteggiarne (senza peraltro costituirne, da sole, la relativa prova provata) lo stato di crisi in cui esso versa.

Il procedimento de quo segue ad una precedente proposta concordataria c.d. "in bianco" del 26.1.2017 (iscritta al r.g. n. 1/2017 Conc. Prev.) oggetto di successiva rinuncia da parte della Microspore s.p.a.¹, e di conseguenziale chiusura in forza di decreto del 23.6.2017, con il quale il Tribunale pronunciava il non luogo a provvedere sulla domanda concordataria.

Sempre in in primis et ante omnia occorre osservare che a carico della ricorrente pendono ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati da Santaniello Ernesto, Fondazione Enasarco, Fallica Giuseppe, Brenntag s.p.a., Keytrade a.g.. (iscritti al n. 59/2016 r. pref.), i quali intervenuti nel presente procedimento hanno richiesto che il Tribunale adito dichiari l'inammissibilità della domanda di concordato ed il di fallimento della Microspore s.p.a..

¹ Dopo che la stessa aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale, il 7.4.2017, una proroga del termine per il deposito della domanda.





Ancora, è sub iudice, dinanzi al Tribunale di Campobasso ricorso per accertamento del verificarsi della causa di scioglimento della Microspore depositato da Claudio Gullì e Carlo De Socio nella qualità di sindaci.

2. L'iter processuale.

In data 08.7.2017 Microspore s.p.a. depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis l.fall.

Con provvedimento del 13.9.2017 veniva nominato il commissario giudiziale nella persona del dott. Lorenzo Di Nicola, al quale il Tribunale concedeva termine fino al 08.11.2017 per verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda², fissandosi l'udienza del 28.11.2017 (rinviata prima al 19.12. per ragioni d'ufficio e poi al 30.1.2018 su richiesta del legale rappresentante della ricorrente³). Alla predetta udienza il commissario giudiziale chiedeva termine per esaminare la documentazione depositata in quella sede da Microspore, e quindi la procedura veniva rinviata al 20.2.2018.

A questa udienza la Brenntag s.p.a. e Fallica Giuseppe insistevano per la dichiarazione di fallimento della Microspore, asserendo che questa non aveva depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato (in realtà così non è in quanto nessuna richiesta di documentazione era stata avanzata dal Tribunale). Di contro, quest'ultima chiedeva un differimento dell'udienza al fine di integrare la proposta concordataria, anche alla luce dell'intervenuta modifica dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione e della emissione di fideiussione a prima richiesta in favore di Microspore s.p.a. a garanzia del pagamento del prezzo di acquisto del ramo di azienda che un terzo (Ms Biotech s.p.a.) si

² In particolare, con detto provvedimento si disponeva che il commissario giudiziale, previa verifica della tipologia di proposta concordataria presentata (liquidatoria o in continuità), verificasse:

l'attivo realizzabile stimato nel piano;

i pagamenti cui questo attivo è destinato, secondo le prospettazioni del piano, a soddisfare;

la sussistenza delle condizioni per l'ammissione della società ricorrente alla procedura invocata previste dall'art. 160 l.f., e cioè lo "*stato di crisi*" in cui versa la ricorrente e la proposta di un piano di soddisfacimento dei crediti mediante la liquidazione dell'attività da parte dell'imprenditore;

le classi in cui il ceto creditorio risulta suddiviso, e la omogeneità delle stesse sotto il profilo giuridico ed economico;

la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata dalla società ricorrente, ai sensi degli artt. 161 l.f.;

la idoneità di quanto prospettato nel piano, nonché i tempi di realizzo previsti (sulla scorta di una valutazione sommaria e prognostica – l'unica possibile in questa sede) al pagamento delle spese e dei creditori secondo la percentuale proposta in ricorso.

³ La richiesta di rinvio veniva motivata con la premessa che il nuovo amministratore aveva assunto la carica, in discontinuità con il precedente amministratore unico, solo nel mese di settembre e che pertanto lo stesso necessitava di ulteriore tempo per esaminare la proposta concordataria rispetto a quello disponibile fino alla data dell'udienza del 19.12.2017





era offerto di stipulare. Ed infatti depositava contestualmente fideiussione a prima richiesta corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio. Il Tribunale, quindi: concedeva termine fino al 20.3.2018 per la integrazione della domanda concordataria; fissava al 25.3.2018 la data ultima per il deposito da parte del commissario della relazione integrativa; rinviava la procedura all'udienza del 27.3.2018.

E così il 20.3.2018 la Microspore s.p.a. modificava la propria proposta concordataria, cui faceva seguito una nuova relazione da parte del commissario giudiziale, depositata il 26.3.2018.

Quindi, all'udienza del 27.3.2018, il ricorrente chiedeva un ulteriore rinvio per consentire al potenziale acquirente del ramo d'azienda (Ms Biotech s.p.a.) di rafforzare la garanzia prestata ai fini della compravendita; depositava, altresì, relazione illustrativa inerente la garanzia prestata da quest'ultimo. Era altresì presente il commissario giudiziale, che nel riportarsi alla relazione da lui depositata, si riservava di effettuare ulteriori repliche sulle eventuali garanzie aggiuntive che sarebbero state fornite. Il Tribunale a questo punto si riservava, concedendo al debitore termine di giorni 30 per integrare le garanzie prestate, ed ulteriore termine di giorni 10 al commissario giudiziale per il deposito di note.

Il 26 aprile 2018 la Microspore depositava ulteriore documentazione, insistendo per l'ammissione alla procedura concordataria. In particolare produceva: la garanzia prestata da SIC (peraltro già agli atti); mail di conferma, da parte di quest'ultima, dell'impegno fideiussorio assunto; parere EY Studio Legale Tributario e parere Studio Legale Libonati-Jaeger; bilancio SIC al 31.12.2017⁴; impegno (non datato) di MS alla costituzione di un deposito cauzionale di €. 1.000.000 subordinato all'ammissione di Microspore alla procedura concordataria.

Seguiva, il 7 maggio 2018, il deposito da parte del commissario giudiziale di una integrazione al parere reso il 26 marzo precedente.

3. Il contenuto della domanda.

3.1. La prima proposta concordataria.

Il piano di concordato è presentato nella forma di continuità "indiretta" prevedendo la vendita del ramo di azienda produttivo in favore della società MS Biotech Spa, la quale

⁴ Peraltro identico alla bozza di bilancio allegata (al n. 7) alla relazione del commissario giudiziale depositata il 26.3.2018.





TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimentare

ha formulato una proposta irrevocabile di acquisto condizionata all'omologa del Tribunale (la scadenza era il 15.4.2018, ma dagli atti del fascicolo si evince che la stessa è stata mantenuta ferma).

Il Ramo di Azienda comprende, oltre ai beni materiali (capannone industriale esteso su un'area mq. 17.130, di cui coperti mq. 6.431, terreno di are 99, macchinari ed attrezzature situate all'interno dell'opificio) le proprietà industriali ed intellettuali in capo alla Microspore necessarie per lo svolgimento dell'attività, i rapporti di lavoro subordinato relativi (6 dipendenti), l'avviamento e le partecipazioni sociali nella Sacom Lab Srl (100%), Sacom Hellas (40%), Brasile Comercio (99%).

Il ricorrente valuta il ramo di azienda così composto in €. 9.202.825⁵, e segnatamente:

Capannone Larino	1.900.893
Terreno Larino	11.147
Macchinari ed attrezzature	680.868
Avviamento	6.544.957
Partecipazione Sacom Lab	61.800
Partecipazione Sacom Hellas	3.159

Ad esso aggiunge €. 2.608.031 per magazzino, che La MS Biotech s.p.a. si è impegnata ad acquisire dopo l'omologazione mediante contratto estimatorio, sicché l'offerta complessiva ammonta ad €. **11.810.856**.

L'attivo concordatario è rappresentato da:

Immobilizzazioni materiali (immobili, attrezzature, impianti e macchinari iscritti al costo lordo di acquisizione di 6.259.900), la maggior parte dei quali ricompresi nella cessione del ramo di azienda, ad eccezione di alcuni di cui la Microspore s.p.a. prevede la vendita in sede concordataria e che sono stati stimati in €. **718.891**;

immobilizzazioni immateriali (che nella proposta concordataria vengono valutate in €. 6.544.957, pari all'avviamento del ramo di azienda da trasferire all'acquirente Ms Biotech s.p.a.)⁶

⁵ Si tratta in realtà di €. 9.400.000, da cui vanno sottratti €. 197.175 per TFR relativo ai dipendenti accollati, da cui deriva quindi un netto di 9.202.825.

⁶ Non vengono computate le spese capitalizzate riferite ai vari progetti (Sideroptimal, Microbiotech, Veramin, Greenpower) per i quali erano stati ricevuti alcuni contributi ministeriali, ed anzi sono stati stanziati appositi fondi a copertura del rischio di eventuali revoche.





immobilizzazioni finanziarie, pari ad €. 11.413.080, di cui €, 9.492.386, per crediti finanziari, €. 1.914.267 per partecipazioni, ed €. 6.427 per altri titoli. Per le immobilizzazioni finanziarie la Microspore prevede un realizzo pari ad €. **1.331.101** (di cui €. 1.059.101 derivante dal recupero di crediti finanziari, ed €. 272.000 derivante dalla vendita di alcune partecipazioni, e segnatamente di quelle non ricomprese nell'offerta di acquisto della MS Biotech s.p.a.);

rimanenze al 31/5/2017 pari ad €. 3.361.004 stimate in €. **2.608.031** quale corrispettivo del contratto estimatorio della durata di mesi 18, che la cessionaria del ramo di azienda si è obbligata a stipulare in caso di omologa.

crediti verso i clienti risultanti dalla situazione contabile ammontano a nominali 7.009.951 ritenuti esigibili nella minor misura di €. **1.580.441**;

crediti tributari, per €. 2.303.920 stimati ad un valore di realizzo pari ad €. **402.341**;

crediti diversi che ricomprendono una serie di posizioni minori, di nominali €. 1.448.625, e ritenuti liquidabili nella misura di €. **119.936**;

disponibilità liquide, pari a **70.516**.

lavorazioni in c/terzi effettuate durante il periodo antecedente all'omologa del concordato, pari ad €. **360.000**.

Riepilogando, l'attivo concordatario si ricava da:

corrispettivo netto della cessione del ramo d'azienda	€. 9.202.825;
contratto estimatorio relativo alle rimanenze	€. 2.608.031;
immobilizzazioni materiali	€. 718.891;
immobilizzazioni finanziarie,	€. 1.331.101
crediti verso i clienti	€. 1.580.441;
crediti tributari	€. 402.341;
crediti diversi	€. 119.936;
disponibilità liquide,	€. 70.516.
lavorazioni in c/terzi	€. 360.000

Per un totale di €. **16.394.082,00**⁷

Il passivo concordatario è invece composto da:

⁷ La differenza rispetto al totale indicato dal commissario giudiziale nella sua prima relazione risiede esclusivamente nel fatto che quest'ultimo ha indicato il corrispettivo di cessione di ramo di azienda al lordo del TFR.





passività prededucibili per €. 2.134.426 (comprendono oltre alle spese tradizionali due fondi rischi di particolare rilievo, il primo di 500.000 per tenere conto del possibile effetto negativo delle verifiche fiscali che sono attualmente in corso ed il secondo di 403.198 a titolo di potenziale recupero del trattamento di Cassa Integrazione e contributo NASPI di cui ha goduto il personale per l'anno 2017 che potrebbe essere revocato dall'Ente Previdenziale);

passività privilegiate generali:

per fondi TFR €. 359.807

debiti vs. dipendenti per €. 438.098.

fornitori privilegiati per €. 1.041.134

Altri debiti per €. 671.139

Debiti previdenziali verso INPS ed INAIL (tutti iscritti a ruolo) per €. 2.831.926

Debiti fiscali per €. 5.837.345⁸.

Debiti verso controllate e controllanti privilegiati per €. 1.376

fondo rischi di natura privilegiata pari a €. 908.057.

passività ipotecarie per €. 1.594.928.

passività chirografarie, così quantificate:

Fornitori, per €. 6.035.268

Banche, per €. 10.398.600

Food Factor per €. 361.682.

Debiti previdenziali per €. 243.140.

Debiti erariali €. 1.289.342 nell'ipotesi esito favorevole della transazione fiscale, €.
356.440 nella ipotesi contraria.

Altri debiti per €. 2.699.447

Anticipi da clienti per €. 258.692.

Debiti verso controllate e controllanti

Debiti verso le società controllate e/o controllanti per €. 402.666

Debiti verso obbligazionisti per €. 7.031.120 al 31.5.2017.

Fondo rischi per €. 443.876,

⁸ Tali debiti si sarebbero ridotti ad €. 3.764.062 in caso di transazione fiscale, la quale tuttavia non ha avuto buon esito, come da nota depositata telematicamente dall'Agenzia delle Entrate in data 29.3.2018, la quale motivava il proprio diniego facendo riferimento, tra l'altro, ad una verifica fiscale in corso ad opera della Guardia di Finanza di Campobasso nell'ambito del procedimento penale n. 405/2015.





il quadro complessivo del passivo dichiarato è quindi così riassumibile:

prededuzioni	€. 2.134.426
privilegiati	€. 12.033.151
chirografari	€. 29.163.838
per un totale di	€. 41.410.415,00

I numeri del piano variano in relazione all'esito della transazione fiscale e delle liti pendenti. Infatti il commissario giudiziale a pag. 10 della relazione sottolinea che *"nell'ipotesi di mancata accettazione della Transazione Fiscale e di omessa definizione delle liti pendenti, il passivo privilegiato aumenterebbe a 13.683.813 subendo le passività prelatizie verso l'Erario e gli Enti Locali un aggravio di 1.650.663 mentre i chirografari diminuirebbero a 28.230.937 (in tal caso, infatti, non vi sarebbe il degrado a chirografo delle sanzioni per 1.289.342)"*.

Sulla scorta di questi dati la Microspore s.p.a. prevede, nell'ipotesi più favorevole, l'integrale soddisfazione delle prededuzioni e dei privilegiati, e ed il pagamento dei debiti chirografari nella misura del 8,31%; al contrario, nella evenienza più infausta detta percentuale scenderebbe al 2,74%.

Il tutto, secondo un cronoprogramma da realizzarsi entro il 2020.

Il commissario giudiziale a pag. 12 della sua prima relazione individuava i seguenti profili di criticità del piano: esiti degli accertamenti in corso da parte della G.di.F., rigetto (che, come si è detto sopra, si è poi concretizzato) della Transazione Fiscale, possibilità che la Mocas non venisse ammessa o non onorasse il proprio concordato, l'eccessiva onerosità dell'azione contro Amschwand (avente sede legale in Svizzera), nei confronti della quale la Microspore s.p.a. vantava un credito di €. 1.600.000.

Inoltre osservava come fosse assolutamente fondamentale nella prospettiva concordataria la serietà della proposta di acquisto formulata dalla Ms Biotech, che a garanzia della futura capacità di adempiere, aveva depositato presso un notaio la somma di €. 500.000 vincolandola quale acconto per il deposito cauzionale da versare in occasione della vendita competitiva dell'azienda che sarebbe stata disposta ai sensi dell'art. 163 bis una volta aperta la procedura.

3.2. La seconda proposta concordataria.





TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimentare

Come si è visto nel paragrafo dedicato allo svolgimento dell'iter processuale, il 20 marzo 2018 la Microspore ha depositato una modifica della propria proposta concordataria, che ha determinato una (non sostanziale) variazione numerica del piano.

In essa, l'attivo realizzabile viene stimato nella misura di €. **15.899.166** (circa 400 mila euro in meno rispetto alla prima proposta), di cui:

Cessione Ramo di Azienda	9.400.000
Vendita altri immobili	718.891
Partecipazioni	272.000
Disponibilità liquide	70.516
Rimanenze	2.608.031
Crediti commerciali e finanziari	2.533.760
Crediti tributari	402.340
lavorazioni in conto terzi	684.000.

Anche il passivo subisce una modifica, e viene riquantificato in €. **42.756.294** (circa €. 1.300.000 rispetto alla prima proposta) così determinato:

prededuzioni	€ 2.650.278
privilegiati	€ 11.659.908
chirografari	€ 28.446.108

La diversa stima delle poste attive e passive ha anche rideterminato una diversa percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio, che passa all'8,00% (recte 7,98%) che il mancato accoglimento della transazione fiscale ha fatto scendere al 7,30%, a causa dell'aumento del debito privilegiato (ad €. 11.980.688) con minor residuo per i chirografari (per €. 2.060.175).

Al di là di questi dati numerici (caratterizzati da un singolare e sibillino incremento delle prededuzioni), il piano modificato si caratterizza per il fatto che vi è stato:

un accollo del debito fiscale e previdenziale oggetto di rottamazione da parte di MS Biotech, mediante pagamento delle rate aventi scadenza antecedente la data dell'omologazione del Concordato, con imputazione di tali pagamenti in conto prezzo del ramo di azienda (sta pagando?);

l'esdebitazione della posizione debitoria nell'ambito della proposta concordataria tramite:

- Corrispettivo per l'acquisto del Ramo di azienda;





- Realizzo degli attivi residuali

Elemento di significativa novità è invece rappresentato dal fatto che è mutata la garanzia prestata da MS Biotech s.p.a. per l'acquisto del ramo d'azienda. Invero, al deposito cauzionale di €. 500.000 (ritirato) si è accompagnata la prestazione di una garanzia fideiussoria a prima richiesta e senza eccezioni da parte della Società Italiana Confidi Cooperativa di Credito e Garanzia, con sede in Roma, Via delle Cave 42 (Autorizzazione Banca d'Italia n. 40731), sottoposta alla duplice condizione sospensiva della omologa del concordato e dell'aggiudicazione del ramo di azienda in favore della MS Biotech.

La garanzia fideiussoria è stata rilasciata dalla Società Italiana Confidi Cooperativa di Credito e Garanzia, con sede in Roma, Autorizzazione Banca d'Italia n. 40731, assistita da un contratto di riassicurazione stipulato con la H.I.G. Reassurance, la quale ha agito in nome e per conto della H.I.G. East Europe.

4. Le ragioni di inammissibilità della domanda.

4.1. Il quadro normativo di riferimento.

Il d.l. 27.6.2015, n. 83, convertito con modificazioni con l. 6.8.2015, n. 132 ha novellato l'art. 160, ultimo comma, l.fall., disponendo che per i concordati con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l.f. non sia prevista, quale condizione di ammissibilità, la previsione del pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari.

Il piano concordatario "in continuità" (diretta o indiretta che sia) presenta quindi, rispetto all'alternativa liquidatoria, l'indubbio e considerevole vantaggio di dispensare il debitore dall'onere di una prospettazione economica in cui appaia verosimile un soddisfacimento del ceto creditorio chirografario nella misura del 20%, sicché anche sul versante processuale (e non più solo in una ottica di strategia imprenditoriale) la scelta di individuare l'uno o l'altro modello concordatario non è affatto (oggi più di quanto non lo fosse prima della citato innesto normativo) neutra, poiché il regime di ammissibilità della proposta ne risulta fortemente condizionato.

È allora evidente che lo scrutinio cui è chiamato il Tribunale non può che avere ad oggetto anche la verifica del fatto che sotto le mentite spoglie di un piano in continuità non si celi il tentativo di aggirare l'ostacolo normativo appena ricordato, e che quindi un piano concordatario che non avrebbe potuto che essere liquidatorio venga "vestito" come piano





in continuità al solo fine di eludere l'obbligo di garantire il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura minima sopra ricordata.

Sempre restando nel perimetro del quadro normativo di riferimento, va ricordato che ai sensi dell'art. 163 bis l.fall., quando la proposta concordataria comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato, avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso in suo favore dell'azienda o di un suo ramo, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo, stabilendo: le modalità di presentazione di offerte irrevocabili; i requisiti di partecipazione degli offerenti; le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti; la data dell'udienza per l'esame delle offerte; le modalità di svolgimento della procedura competitiva; le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità; l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere; le modalità di svolgimento della eventuale gara tra gli offerenti.

È noto che la norma è stata coniata allo scopo di arginare il fenomeno dei concordati "chiusi", quelli cioè in cui si assisteva ad una preliminare e programmata dismissione del patrimonio aziendale (a prezzi inferiori a quelli di normale realizzo) in danno del ceto creditorio⁹.

È anche noto che, nel percorso di conversione in legge, l'originaria lettera dell'art. 163 bis l.fall. introdotta dal citato d.l. n. 83/2015 è stata modificata prevedendosi, tra l'altro, che l'apertura della procedura competitiva non sia più subordinata ad una valutazione, rimessa all'apprezzamento del commissario giudiziale e del Tribunale, di non corrispondenza della proposta di acquisto al paradigma del miglior interesse dei creditori concordatari, poiché si è inteso affermare la prevalenza del procedimento competitivo, da aprirsi comunque.

Il precipitato di questa scelta, (e del resto non potrebbe essere altrimenti) è che il corredo informativo del piano, da articolarsi secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 161 l.fall., e della relazione attestativa deve essere non solo (ovviamente) vero, ma oltremodo completo e penetrante nel rappresentare l'oggetto della procedura competitiva, con l'ulteriore corollario per cui quando il piano si

⁹ Della citata voluntas legis vi è traccia nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 83/2015, laddove si legge che nelle proposte concordatarie che prevedono la cessione di rami di azienda o di immobili a soggetti predeterminati "*generalmente non vi è la garanzia che le condizioni economiche pattuite con l'acquirente assicurino il miglior realizzo dell'azienda e dunque sia massimizzata la recovery dei creditori concordatari*".





presenti in continuità devono essere assolutamente chiari non solo i criteri sulla scorta dei quali si è stimato il valore aziendale (valore sul quale la competizione tra i potenziali acquirenti è chiamata ad aprirsi) ma anche i parametri di determinazione della redditività aziendale, cioè la capacità di un complesso organizzato di beni di produrre reddito. Non a caso, anche sotto questo profilo, va ricordato che ai sensi dell'art. 186 bis l.fall., quando il piano concordatario prevede la continuità aziendale (diretta o indiretta), esso deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

Ciò premesso, plurime sono le ragioni in forza delle quali si impone una declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria.

4.2. L'offerta di acquisto della MS Biotech s.p.a.

In primo luogo manca ogni riferimento, nel piano e nella relazione attestativa, alla capacità della Ms Biotech s.p.a. di versare l'importo offerto. Invero, un piano concordatario in cui molto ci si spende per illustrare con precisione (apparente, come si vedrà) i numeri dell'azienda avendo cura di contare anche i decimali, nulla di nulla si dice a proposito dell'offerente: della sua compagine sociale, della sua capitalizzazione, della sua eventuale colleganza con il ricorrente, della sua capacità di adempiere alle obbligazioni con mezzi normali di pagamento; insomma, un assordante ed assai singolare silenzio, che diviene ancora più sospetto ove si osservi che di esso si guarda bene dal discorrere non solo il ricorrente ma anche l'attestatore.

Detto offerente (che, come appena detto rimane, all'interno del piano concordatario, illustre sconosciuto), elabora una proposta del tutto inidonea a consentire la formulazione di un giudizio di ammissibilità di una proposta concordataria che si presenta, perciò, solo apparentemente come "in continuità" (indiretta) poiché nessun elemento fa apparire che questa continuità possa seriamente concretizzarsi.

Essa, infatti, è in primis una proposta contrattuale (recte, di acquisto) dissipativa, in quanto a fronte di un valore aziendale dato si offre, e non se ne comprende la ragione, un importo assai maggiore (ben €. 6.544.957 in più) per cui espone l'offerente ai rischi di una conseguente insolvenza, crisi, o comunque revoca ex art. 2901 c.c. Invero, se si considera l'importo complessivo della cessione, pari a 9.400.000 euro, ci si avvede immediatamente del fatto che si è al cospetto di un offerente (del quale, come detto, nulla si conosce),





disposto a versare un importo triplo rispetto ai valori aziendali stimati, posto che in nessuna pagina del piano concordatario e dei documenti ad esso allegati si evince da dove scaturisca la quantificazione in €. 6.544.957 dell'avviamento del ramo di azienda oggetto della ipotizzata cessione, e peraltro non si vede come questa quantificazione possa avere un barlume di attendibilità visti i numeri dell'azienda, la sostanziale inattività della stessa ed il profondo stato di decozione in cui irreversibilmente versa (ne sono la controprova gli stessi numeri del concordato e le 5 istanze di fallimento depositate da altrettanti creditori). Anzi, se si esamina il piano concordatario si evince che l'avviamento viene stimato al 31.5.2017 in €. 641.110¹⁰ (ed in decrescita a partire dall'esercizio 2015, quando valeva circa un milione di euro), ma gli viene riconosciuto inspiegabilmente un valore di realizzo di quasi di oltre 10 volte tanto, solo perché la Ms Biotech è disposta ad offrire quell'importo (di questo si dà esplicita conferma alla successiva pag. 21).

Anche nella perizia di stima del ramo di azienda¹¹ non v'è alcun riferimento all'avviamento, di cui nulla si dice, sebbene ci si soffermi, con assoluta meticolosità, nella valutazione delle altre componenti aziendali, peraltro con risultati assolutamente discutibili, laddove ad esempio a proposito della partecipazione in Sacom Lab s.p.a. si afferma che il piano di sviluppo aziendale 2017 – 2016 prevede la concessione di un contributo a fondo perduto di €. 400.000 entro il 2018 il cui incasso è subordinato alla presentazione del DURC, a proposito del quale nulla si dice, e che verosimilmente l'azienda non è in grado di ottenere, visto che presenta una condizione di indebitamento verso l'Erario di circa 2 milioni di euro, di cui circa 1.482.000 di natura previdenziale¹².

Analoga assoluta inaffidabilità deve riconoscersi alla relazione dell'esperto redatta ex at. 161, comma 3 e 186 bis comma 2 let. b) l.fall.¹³ in ordine ai seguenti ulteriori elementi.

In essa, dopo aver affermato che *"la posta avviamento quantifica il maggior valore offerto dall'acquirente MS Biotech nell'ambito dell'offerta di acquisto del ramo di azienda"* si aggiunge: *"si ritiene di non apporre modifiche all'impostazione dalla nella domanda ritenendola congrua"*, senza che sia spesa una sola parola relativa alle ragioni che giustificano la congruità di un importo, che, sulla base delle carte processuali, risulta indicato letteralmente a caso, sconosciute essendo le ragioni per cui la Ms Biotech si sia

¹⁰ Pag. 18 della proposta concordataria, doc. n. 2.

¹¹ Allegato F.

¹² Pag. 4 dell'allegato F.

¹³ Documento n. 3 della proposta concordataria.





determinata ad offrirlo e senza che possa valutarsene la congruità sulla scorta di parametri oggettivi.

L'offerta della Ms Biotech è inoltre del tutto irricevibile perché non esiste alcuna garanzia di adempimento.

In primis, la garanzia fideiussoria, rilasciata dalla SIC, è tam quam non esset poiché non viene rilasciata in favore della procedura concorsuale bensì in favore della Microspore. Inoltre detta fideiussione, di diritto comune e non bancaria, non garantisce il pagamento più di quanto non sia in grado di farlo la MS. Il bilancio del fideiussore infatti rappresenta il fatto che questi avrebbe un attivo di circa 30 milioni di euro, di cui 15 per crediti verso soci (la cui identità è sconosciuta e della cui capacità di adempiere nulla viene detto) e 15 asseritamente depositati presso una banca bulgara (secondo quanto risulterebbe da un atto in lingua straniera, e come tale inutilizzabile, noto essendo che gli atti ed i documenti processuali devono essere redatti in lingua italiana), senza l'apposizione id alcun vincolo. L'assoluta inaffidabilità del fideiussore, e di riflesso dell'offerente, è poi testimoniata dal tipo di contratto di riassicurazione (stipulato con la HIG) che la SIC ha dichiarato di prestare nella nota del 19.2.2018 inviata al commissario giudiziale e da quest'ultimo depositata¹⁴. Si tratta, infatti, di una società inglese che, da quanto accertato dal commissario giudiziale, è stata costituita solo qualche settimana prima della stipula del contratto, è riconducibile ad una cittadina argentina ed ha capitale sociale di appena 1 sterlina.

La valutazione della offerta della MS Biotech si pone, in questo caso concreto, quale elemento rilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta poiché da un lato essa è, per le ragioni dette, assolutamente aleatoria, dall'altro, la procedura competitiva cui dovrebbe obbligatoriamente darsi corso ai sensi dell'art. 163 bis l.fall. si risolverebbe in una farsa, in quanto emerge *ictu oculi*:

che nessun offerente potrebbe determinarsi ad offrire una somma assolutamente esorbitante rispetto al reale valore aziendale;

che nessun offerente potrebbe comunque formulare una consapevole offerta di acquisto in quanto manca un piano puntuale di redditività dell'azienda (che in una domanda concordataria in continuità rappresenta, per forza di cose, l'elemento che funge da principale criterio di orientamento di scelta di ogni potenziale investitore) che consenta di

¹⁴ All. n. 1 della relazione del 26.3.2018.





apprezzare in che cosa si sostanzia la continuità aziendale prospettata e, sotto diverso angolo prospettico, quale sia il valore imprenditoriale che viene collocato sul mercato. Ciò in quanto una proposta concordataria che si proponga in continuità attraverso la collocazione sul mercato dell'azienda (o, come in questo caso, del ramo produttivo di essa) deve spiegare quale sia la sua potenzialità reddituale, essendo questa (appunto la produzione di reddito) la ragion d'essere di ogni azienda (anche in questo senso si spiega la previsione di cui all'art. 186 bis comma 2, let. a) l.fall.).

A questo ultimo riguardo, non va sottaciuto che l'inesistenza di una chiara e precisa prospettiva di redditività, e quindi di continuità, disvela il fatto che la proposta concordataria è sostanzialmente liquidatoria, il che la rende inammissibile anche sotto il profilo della impossibilità di provvedere al soddisfacimento del ceto creditorio chirografario nella misura del 20%.

L'unica procedura competitiva che in linea teorica si sarebbe potuta aprire (ove fosse stato presente un piano puntuale di redditività aziendale) avrebbe dovuto fissare un prezzo base espunto dall'ingiustificato ed ingiustificabile sovrapprezzo individuato dalla MS Biotech, sennonchè in quel caso ci si sarebbe trovati al cospetto di una procedura concordataria il cui attivo non sarebbe stato in grado di assicurare neppure il pagamento dei creditori privilegiati (cosa che peraltro, come si vedrà, non è comunque possibile), e quindi come tale inammissibile.

Sempre per rimanere agli aspetti di macroscopica inammissibilità deve osservarsi come, a proposito delle rimanenze di magazzino, stimate in €. 2.608.031,30 la relazione di attestazione prevede, conformemente al piano concordatario, che esse costituiranno attivo in forza dell'acquisto cui si è impegnata la Ms Biotech in virtù di contratto estimatorio. È evidente, e nulla si dice in proposito, che la realizzabilità di questo attivo è giuridicamente ipotetica ed eventuale. Invero, l'offerente non si è impegnato a stipulare un contratto di compravendita, bensì un contratto estimatorio della durata di 18 mesi, contratto ai sensi dell'art. 1556 c.c. è quello in base al quale una parte consegna all'altra una o più cose mobili e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Nessun acquisto, dunque, ma il solo diritto della Ms Biotech di ottenere le rimanenze di magazzino e di decidere a suo insindacabile giudizio se versare il corrispettivo o restituirle, senza che la restituzione sia peraltro garantita in alcun modo nel





caso in cui essa divenisse impossibile per causa ad essa non imputabile (cosa che la esonerebbe dal versamento del prezzo a mente dell'art. 1557 c.c.).

4.3. La veridicità dei dati aziendali e la completezza informativa.

Altro elemento di inattendibilità del piano e della attestazione deve rimarcarsi a proposito dei crediti aziendali.

Va premesso sul punto che il Tribunale, ai fini della verifica di ammissibilità del concordato, prim'ancora di sindacare la fattibilità giuridica della proposta, deve effettuare *“il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto”* (Cass. n. 23.5.2014, n. 11497): quindi va verificata, ai sensi dell'art. 161, quale presupposto di ammissibilità del concordato richiamato dall'art. 162, la completezza del piano e dell'attestazione in ordine ad ogni voce attiva e passiva del piano.

Al riguardo osserva il Collegio che se è senz'altro vero che non rientra nella valutazione di (mera) fattibilità giuridica la verifica della stima dei crediti, rientra però in tale concetto la verifica della congruità del ragionamento seguito dal ricorrente per giungere all'indicazione dell'importo finale.

Analoga verifica deve essere compiuta in sede di disamina dell'attestazione. Osserva il Collegio come l'attestazione debba contenere in primo luogo la veridicità dei dati di piano e quindi la necessaria verifica della veridicità delle poste attive la cui liquidazione è funzionale alla soddisfazione dei creditori. Quando la verifica delle attività passa attraverso dati previsionali (ad esempio la vendita di un immobile ad un determinato prezzo o il recupero di crediti) è compito dell'attestatore verificare la ragionevolezza delle ipotesi formulate dal proponente, in questo sostanziandosi l'attestazione di cui all'art. 161, comma 2 let. e) l.fall. In questi termini si è (anche recentemente) espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che *"In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto che aveva dichiarato l'inammissibilità della proposta di concordato per un vizio di attestazione del professionista, il quale non aveva indicato i criteri di valutazione seguiti nel condividere i*





valori immobiliari riportati in una perizia di parte, allegata alla domanda, ma aveva recepito acriticamente le risultanze di tale perizia)" (Cass. Sez. 6 - 1, 9.3.2018, n. 5825).

Orbene, fatta questa premessa, osserva il collegio che l'indicazione dei crediti, delle percentuali di realizzo e delle ragioni in forza delle quali si possa giungere ad un seppur parziale recupero appaiono del tutto oscure ed indecifrabili.

Non si comprende ad esempio (e nulla si afferma sul punto) in forza di quali valutazioni è stato stimato che il credito verso Amschwand¹⁵ possa essere recuperato nella misura di €. 400.000.

La stessa considerazione vale per il credito (stimato come recuperabile nella misura di circa €. 600.000, pari al 9% del dovuto) vantato nei confronti di MOCAS s.p.a., affermandosi genericamente che lo stesso è stato offerto in pagamento al chirografo in una proposta concordataria presentata dianzi al Tribunale di Pescara.

Analoghe considerazioni valgono (e rimanendo alle poste attive di maggior valore) per i crediti vantati nei confronti di Green Yield S.A. stimato come recuperabile nella misura di €. 769.910, M.T. s.r.l., stimato in €. 150.525, SACOM LAB s.p.a (€. 471.911).

Anche tutti gli altri crediti sono oggetto di una valutazione solo apparente, di facciata, recepita come corretta nella relazione dell'esperto senza alcun vaglio critico che non sia di mera forma, senza alcuna considerazione seria e non meramente formale (laddove esistente) relativa alla capacità di adempiere dei debitori ed alla possibilità di riscuotere il credito in via esecutiva, come se un accertamento giudiziale dello stesso fosse bastevole.

Ed infatti, non è dato sapere le ragioni in forza delle quali potrebbero essere recuperati i crediti vantati nei confronti dei seguenti creditori.

1. Scanwel Idt (con sede in Cipro), nulla essendo detto in ordine alla capacità di adempiere della medesima (si ipotizza un procedimento per decreto ingiuntivo);
2. Stroy Tehnika (con sede in Bulgaria), nulla si afferma in ordine alla capacità di adempiere della medesima (si ipotizza un procedimento per decreto ingiuntivo) e della cessionaria Sirio Agri srl;
3. Agrienne Società cooperativa arl a proposito della quale non si è in grado neppure di stabilire se il credito si sia o meno prescritto e se il titolo esecutivo possa essere

¹⁵ Sottoscrittore di 320 obbligazioni del valore di €. 5.000,00 cadauna.





- utilmente posto in esecuzione, atteso che la notifica del precedente atto di precetto non ha avuto buon esito poiché la società risulterebbe non più operante;
4. S.C. Agrotrade it s.r.l. (con sede in Romania) a proposito della quale si afferma nella relazione che "*qualora in possesso della documentazione comprovante in credito si potrebbe azionare procedimento europeo di ingiunzione*", il che rende la partita assolutamente aleatoria, anche a prescindere dalla (ignota) capacità di adempiere del debitore;
 5. Siriac s.r.l. in merito alla quale si afferma, anche qui, che "*qualora in possesso della documentazione comprovante il credito si potrebbe azionare procedimento di ingiunzione di pagamento*";
 6. Sarl Sodagri Materials Agricoles (con sede in Algeria) in merito alla quale si dice, ancora una volta, che "*qualora in possesso della documentazione comprovante il credito si potrebbe azionare procedimento di ingiunzione di pagamento*";
 7. Sc Biotech s.r.l. (con sede in Romania) con riferimento alla quale si afferma che "*qualora in possesso della documentazione comprovante il credito si potrebbe azionare procedimento di ingiunzione di pagamento*";
 8. Termoitalia SAPI (con sede in Messico): qui la possibilità di riscossione del credito viene giustificata in ragione "*dei buoni rapporti commerciali*";
 9. Frugal s.r.l. (con sede in Romania): si afferma che non esiste documentazione comprovante il credito ma solo un procedimento di mediazione avviato in Romania il 08.6.2016 e di cui non si conosce l'esito;
 10. Sancos s.r.l. (con sede in Romania): vengono svolte le medesime considerazioni formulate per Frugal s.r.l.;
 11. SC Agromaxi 007 Impex s.r.l. (con sede in Romania) in merito alla quale si osserva che "*qualora in possesso della documentazione comprovante il credito si potrebbe azionare procedimento di ingiunzione di pagamento*";
 12. Zeleni Vrtovi D.o.o. (con sede in Montenegro) a proposito della quale, dopo aver affermato, more solito, che "*qualora in possesso della documentazione comprovante il credito si potrebbe azionare procedimento di ingiunzione di pagamento*" si aggiunge che dal partitario risulterebbero comunque pagamenti eseguiti;





13. Lanza Iolanda, in relazione alla quale si afferma l'esistenza di un titolo esecutivo risalente al maggio 2008, mai posto in esecuzione. Ignoto sono (come per tutti gli altri crediti) le capacità di adempiere del debitore;
14. Movet: non si è in grado di dire nulla in ordine alla attualità del credito ed alla possibilità di accertamento o recupero;
15. Flad s.r.l.: dal partitario risulta un saldo pari a "0". Non risultano documenti nè riferimenti della società idonei a ricostruire la posizione.
16. Commercio Import Export Ltd: dal partitario risulta un saldo pari a "0". Non risultano documenti nè riferimenti della società idonei a ricostruire la posizione.
17. Consorzio Agrario Piceno Scarl: si riferisce di un credito su fatture risultante dal partitario. Null'altro.
18. Siriac s.r.l.: il credito risulterebbe dall'apertura di una nota di credito del 2011, aggiungendosi che *"manca documentazione idonea a ricostruire la posizione"*;
19. Puccioni s.r.l.: il credito risulterebbe dall'apertura di una nota di credito del 2013 e del 2014, aggiungendosi che *"manca documentazione idonea a ricostruire la posizione"*;
20. Odus Uk Ltd: il credito risulterebbe dall'apertura di una nota di credito del 2016, aggiungendosi che *"manca documentazione idonea a ricostruire la posizione"*;
21. Sircom s.r.l.: si tratterebbe di un credito risalente al 2010-2011 derivante da cessione di quote di partecipazione nella società Sircom alla Siriac (quindi probabilmente il credito è vantato nei confronti di Siriac)¹⁶. Nulla si documenta o si dice a proposito del debitore.
22. Geo Farm di Titolo Maria: il credito risulterebbe da 4 fatture e quattro note di credito, cui si aggiungono 3 DDT non sottoscritti dal destinatario. Si aggiunge che la ditta individuale è inattiva.
23. Ortofrutta di Giuseppe Sgarro. Il credito risulta da decreto ingiuntivo del 2015 mai posto in esecuzione, e dal partitario risulta la dazione di assegni insoluti. La società risulta cancellata con decorrenza 18.4.2016.

¹⁶ Il che induce a ritenere che probabilmente il credito è vantato nei confronti di Siriac.





24. Di Pierro s.r.l. Il credito risulta dal partitario come conseguente alla emissione di assegni rimasti insoluti. Nulla si dice circa la solvibilità del debitore.
25. CAP Reggio Calabria. Il credito risulterebbe da un effetto cambiario ed un assegno entrambi rimasti insoluti. Nulla si dice a proposito del debitore.
26. Marmilla Prod. Agricola di Argiolas G. Il credito risulterebbe da un effetto cambiario ed un assegno entrambi rimasti insoluti. Nulla si dice a proposito del debitore.
27. Fertil Paestum s.r.l.. Il credito viene desunto dal partitario, e risale al 2010. Non si è in grado di riferire nessun'altra notizia.
28. Ecoland Agrar. Si tratterebbe di credito desunto dal partitario, dal quale emerge la dazione di effetti cambiari rimasti insoluti. Risulta una fattura ed un DDT non sottoscritto. Null'altro viene detto. Qui si afferma che il credito non è prescritto, ma non è dato sapere sulla scorta di quali elementi viene affermata la circostanza.
29. Enrico foglia. Il credito viene desunto dal partitario, che documenta la dazione di due assegni rimasti insoluti. Nulla viene aggiunto.
30. Topserve East Africa (con sede in Kenya). Dal partitario emerge la dazione di un effetto rimasto insoluto. Non vengono fornite ulteriori informazioni.
31. Yakamoz Tarim Tic. Paz LTD (con sede in Turchia). Anche in tal caso il credito risulta dal partitario, ma non vengono riferite ulteriori informazioni, né risultano documenti comprovanti il credito.
32. Turbo Highway Eldoret LTD (con sede in Kenya). Il credito risulta da una fattura e due DDT non sottoscritti. Nessuna ulteriore informazione disponibile. Si afferma che il credito non è prescritto, ma non è dato sapere sulla scorta di quali elementi viene affermata la circostanza.
33. Fiorella Ciavarella. Il credito risulta da assegni rimasti insoluti emessi dal debitore, soggetto a sentenza dichiarativa di fallimento poi revocata. Si afferma che il credito non è prescritto, ma non è dato sapere sulla scorta di quali elementi viene affermata la circostanza. Null'altro è dato sapere.
34. Microspore Uk. A proposito di questo credito non si dice praticamente nulla, se non che esso risulta dal partitario e che non è prescritto.
35. Globalteconoagro s.r.l. Il credito risulta dal partitario, da 11 fatture e da 13 DDT non sottoscritti dal debitore. Non vengono fornite ulteriori notizie se non il





- fatto che l'ultimo pagamento risale al giugno 2016 e che il partitario riferisce di rapporti commerciali in corso.
36. Fusco Agricoltura. L'impresa risulta cancellata con decorrenza 31.1.2014. Dal partitario emergono assegni ed effetti cambiari rimasti insoluti. Senza esito è rimasta una diffida ad adempiere.
37. Ing. Prod. Ortofr. Carlo La Mura. Il credito risulta dal partitario e risale al 2010. Nessun'altra informazione viene fornita.
38. Forward Croprotection Zirai Ilac San Ve Tic LTD (con sede in Turchia). Il credito risulta da 2 fatture e da due DDT non sottoscritti dal debitore. Si riferisce che dal partitario "*risulterebbe*" che i rapporti sono in corso e che "*semberebbe*" che la debitrice stia pagando, sebbene parzialmente. Altro non viene aggiunto.
39. Graziella Filocamo. A proposito di questo credito non si dice praticamente nulla, se non che dal partitario risultano due assegni rimasti insoluti. Si afferma che il credito non è prescritto, ma non è dato sapere sulla scorta di quali elementi viene affermata la circostanza.
40. Agribio s.r.l. A proposito di questo credito non si dice praticamente nulla, se non che dal partitario risultano due assegni rimasti insoluti. Si afferma che il credito non è prescritto, ma non è dato sapere sulla scorta di quali elementi viene affermata la circostanza.
41. Agave s.r.l. A proposito di questo credito non si dice praticamente nulla, se non che dal partitario risultano due assegni rimasti insoluti. Si afferma che il credito non è prescritto, ma non è dato sapere sulla scorta di quali elementi viene affermata la circostanza.
42. MBC s.r.l. A proposito di questo credito non si dice praticamente nulla, se non che dal partitario risultano due assegni rimasti insoluti. Si afferma che il credito non è prescritto, ma non è dato sapere sulla scorta di quali elementi viene affermata la circostanza.
43. Demetra center Nardella Michele. A proposito di questo credito non si dice praticamente nulla, se non che dal partitario risultano assegni rimasti insoluti (non viene specificato neppure quanti essi siano), e che non è prescritto.
44. Fedagri s.r.l. A proposito di questo credito non si dice praticamente nulla, se non che dal partitario risultano un debito al 31.12.2010. Si afferma che il credito





- non è prescritto, ma non è dato sapere sulla scorta di quali elementi viene affermata la circostanza.
45. Ms Biotech s.p.a. Il credito risulta dal partitario e da 4 fatture. Null'altro viene aggiunto.
46. Petrarulo s.a.s. di Petrarulo Giuseppe Roberto & c. Il credito risulta dal partitario, da 2 fatture e da un DDT non sottoscritto dal debitore. Null'altro viene aggiunto.
47. Pheromones and Biological Products s.i. Il credito risulta dal partitario, da 4 fatture e da 5 DDT non sottoscritto dal debitore. Si afferma che il credito non è prescritto, ma non è dato sapere sulla scorta di quali elementi viene affermata la circostanza.
48. Triade s.r.l. Il credito risulta da una fattura e un DDT non sottoscritto dal debitore. Si afferma che il credito non è prescritto, ma non è dato sapere sulla scorta di quali elementi viene affermata la circostanza.
49. Agridet di Gagliardi Gianluca. L'impresa risulta cancellata con decorrenza 23.7.2012. Dal partitario emergono effetti cambiari (non viene detto quanti) rimasti insoluti. Senza esito è rimasta una diffida ad adempiere.
50. Pro Agri di Ignazio D'Angelo. Dal partitario emergono assegni (non è dato sapere quanti) rimasti insoluti. Senza esito è rimasta una diffida ad adempiere.
51. Fertil Plant. Dal partitario emergono assegni (non se ne conosce il numero) rimasti insoluti.
52. Holimark (con sede in Romania). Il credito emerge da un decreto ingiuntivo del 2015, divenuto esecutivo il 13.6.2016. Nulla di più è dato sapere.
53. Eurojenni s.r.l. (con sede in Romania). Il credito emerge da un decreto ingiuntivo del 2015, divenuto esecutivo il 13.6.2016. Nulla di più è dato sapere.
54. Verlengia Mario. Il credito emerge da un decreto ingiuntivo del 2015, divenuto esecutivo il 13.6.2016. Non si aggiunge altro.
55. Trioagro Tar San Ve Tic As. (con sede in Turchia) Il credito emerge da un decreto ingiuntivo del 2015, ritualmente notificato al debitore. Non si aggiunge altro.





56. Az. Agricola Torretta s.a.s. di Fredella C. Il credito risulta oggetto di un ricorso per decreto ingiuntivo. In seno al procedimento il Tribunale ha richiesto una integrazione documentale. Non si aggiunge altro.
57. Full Garden di Muri Francesco. Il credito risulta da decreto ingiuntivo la cui notifica presso la sede è risultata vana perché l'impresa risulta cessata. Non si aggiunge altro.
58. Agrisol s.a.s. il credito risulta da atto di precetto su assegno protestato. La notifica non ha avuto buon esito in quanto la società risulta cessata. Non si aggiunge altro.
59. Vemar s.a.s. il credito risulta da decreto ingiuntivo del 2016, ritualmente notificato. Altro non è dato sapere.
60. D'Alterio Group divisione logistica s.r.l. il credito risulta da decreto ingiuntivo del 2015, ritualmente notificato. Altro non è dato sapere.
61. Mc Holding s.p.a. Si afferma che in relazione a questo credito è stato depositato ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al tribunale di Roma, il quale è stato definito con provvedimento di rigetto in quanto "*il ricorrente, nonostante la documentazione integrativa prodotta, non abbia fornito adeguata prova circa l'esigibilità del credito*".

Come si vede, si tratta di oltre 60 posizioni creditorie (che si aggiungono alle 3 di cui si è detto prima dell'elenco che precede) per un importo complessivo di circa 3 milioni e mezzo di euro, che potrebbero considerarsi attivo fallimentare solo in forza di un mero atto di fede di cui il ricorrente dovrebbe essere meritevole, poiché non viene fornito nessun elemento, sul piano logico giuridico, suscettibile di considerare questa possibilità di recupero non solo vera (cosa che sul piano della ammissibilità della proposta concordataria non sarebbe neppure necessario), ma anche lontanamente verosimile. Rispetto ad esse, poi, la relazione dell'esperto costituisce esercizio di mera forma, in cui le valutazioni del ricorrente sono oggetto di vaglio solo apparente, e che si riduce in un recepimento mero delle prospettazioni della Microspore e dei suoi consulenti, senza che neppure una parola sia spesa in ordine alle concrete possibilità di realizzo (id est di fattibilità del piano concordatario).

Senza dire, in ultimo, che i fondi rischi appostati per far fronte all'eventuale mancato recupero di questi crediti, oltre ad esse solo "sulla carta" nel senso che non si sono tradotti





TRIBUNALE DI LARINO
Collegio Fallimentare

nella concreta messa a disposizione di somme di danaro, sono macroscopicamente sottodimensionati rispetto ai valori da coprire.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi contestualmente, con separato provvedimento, dichiararsi il fallimento della Microspore s.p.a., avendone i creditori fatto espressa domanda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di concordato;

pronuncia il fallimento della Microspore s.p.a. come da separato provvedimento.

Così deciso in Larino, li 14.9.2018.

Il Presidente - estensore

RINALDO d'ALONZO

